# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

# 8ª COMMISSIONE

**(Agricoltura e alimentazione)**

## SABATO 16 DICEMBRE 1961

*(57ª seduta in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente MENGHI**

INDICE

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Determinazione dei prezzi delle sanse » **(1673-B)** (*D'iniziativa del senatore Jannuzzi*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**


PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 563, 564
BOSI . . . . . 564
CARELLI . . . . . 554
FERRARI, *relatore* . . . . . 563
MASCIALE . . . . . 564


*La seduta è aperta alle ore 9,35.*

*Sono presenti i senatori: Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Milillo, Militerni, Negri, Pajetta, Ristori e Zaccari.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Sereni e Spezzano sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zucca e Vergani.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.*

MASCIALE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Determinazione dei prezzi delle sanse » (1673-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: « Determinazione dei prezzi delle sanse », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, ben note sono l'importanza e l'urgenza del disegno di legge, che la nostra Commissione approvò nella seduta dell'8 novembre

1961 e che oggi viene nuovamente sottoposto al nostro esame con le modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati.

Tali modifiche sono, a mio avviso, senz'altro da accogliere. Con esse, infatti, si è data al provvedimento una formulazione assai più chiara di quanto non fosse quella originaria del disegno di legge Jannuzzi, il quale poteva dar luogo a dubbi e perplessità, cosa questa che non avrei mancato di rilevare, a suo tempo, se fossi stato presente alla discussione.

Effettivamente, dovrà essere il Comitato interministeriale dei prezzi a stabilire i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse. Di conseguenza, i Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti, in modo da evitare che abbiano a ripetersi, nel futuro, le divergenze ben note tra produttori ed estrattori d'olio.

Esorto pertanto gli onorevoli colleghi a volere approvare il disegno di legge, essendo la campagna 1960-61 già inoltrata ed essendovi in atto numerose vertenze.

MASCIALE. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

CARELLI. Io non posso che dichiararmi favorevole al disegno di legge, il quale viene senza dubbio ad incidere positivamente sul settore oleario dell'economia del Mezzogiorno.

È ora necessario, per completare l'opera iniziata dalla nostra Commissione, che anche il provvedimento fiscale sugli olii — il disegno di legge n. 180 — sia sollecitamente messo in discussione.

BOSI. A nome del mio Gruppo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonchè in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.

I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo precedente entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Con le stesse norme di cui all'articolo 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.

Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 entro 45 gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei 30 giorni successivi.

Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 9,45.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari